Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 agosto 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale,* L. 12 *per importi fino a* L. 2000 *e* L. 16 *per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa - Esercito: Ricompensa al valor militare . . . . Pag. 2822

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1032.
Disposizioni complementari per la regolazione di rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) . . . . Pag. 2822

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1033.
Disposizioni aggiuntive alle norme sulla riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali . . . . Pag. 2823

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1034.
Valutazione del servizio di insegnamento elementare e medio per i concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole e corsi di avviamento professionale. Pag. 2823

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1948, n. 1035.
Aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa nella Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la terza applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 . . . . Pag. 2824

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1948.
Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Chieti. Pag. 2824

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1948.
Inefficacia giuridica di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana relative all'automezzo targato 63861 - Roma . Pag. 2825

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 giugno 1948.
Proroga della gestione commissariale per l'amministrazione provvisoria del comune di Montenero Valcocchiara (Campobasso) . . . . Pag. 2825

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Cannobbio Antonio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . . Pag. 2826

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di scienze delle finanze e diritto finanziario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma . . . . Pag. 2826
Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino . . . . Pag. 2826

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Perugia a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947. Pag. 2826
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 2826
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 2826
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 2826
Sanatoria accordata all'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani, con sede in Firenze, all'acquisto e possesso di alcuni immobili . . Pag. 2826

Ministero dei trasporti: Dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51, e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118 Pag. 2827

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola produzione e lavoro, con sede in Licata e nomina del commissario . . . . . Pag. 2827

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Casciano Val di Pesa (Firenze) Pag. 2827
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di S. Stefano Belbo (Cuneo) . . . . . Pag. 2827

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castione Baratti, comune di Neviano Arduini (Parma) . . . . . Pag. 2827
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Calestano (Parma) . . . Pag. 2827

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2828
Media dei cambi e dei titoli . Pag. 2828

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di S. Elpidio a Mare, con sede nel comune di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) . . Pag. 2828

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Concorso per esami a duecentotrentuno posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno . . Pag. 2829
Concorso per titoli a ottantaquattro posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno. Pag. 2830

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Concorso per titoli ed esame a tre posti di primo segretario (grado 9°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . Pag. 2832
Concorso per titoli ed esame ad un posto di vice coadiutore (grado 10°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . . Pag. 2833
Concorso per titoli ed esame a tre posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pag. 2835

Ministero dell'industria e del commercio: Graduatoria del concorso per esami a ventinove posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo del personale degli Uffici provinciali industria e commercio . . . . Pag. 2836

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto 4 giugno 1948
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1948
Registro Esercito n. 14, foglio n. 357.

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

SABBATINI Paolo fu Salvatore e fu Labruzzi Elvira, da Orte, classe 1898, maggiore s.p.e. Comando artiglieria, 1ª divisione artiglieria libica, VI gruppo artiglieria libica. — Ufficiale superiore di grande capacità e prestigio, dotato di elette virtù militari dava brillanti prove di perizia e valore in cruento combattimento. Chiamato col suo gruppo a tamponare una falla in un campo trincerato, schierava tempestivamente il gruppo ed impegnato combattimento contro numerosa formazione di carri armati, con giudizioso impiego e personale valore, sosteneva l'impari lotta riuscendo a sventare un tentativo di accerchiamento ed a recare sensibili perdite alle forze attaccanti. Ferito mentre si portava ad azionare una mitragliatrice contro un carro sopraggiunto al tergo, veniva da questo investito e nuovamente ferito alla spina dorsale. Seriamente menomato, rimaneva imperterrito al suo posto di dovere e, rianimati i valorosi superstiti, persisteva con ardore nell'impari lotta che portava alla distruzione di un carro armato il quale, raggiunta la linea dei pezzi, ne aveva intimata la resa sdegnosamente rifiutata. Colpito per la terza volta, non desisteva dalla violenta reazione che protraeva, con stoica fermezza, fino alla totale distruzione del suo valoroso gruppo. Comandante ardito, ha dato ai suoi artiglieri sicure prove di vibrante volontà e di costante eroica fermezza. — Sidi el Barrani (Egitto), 10 dicembre 1940.

(3380)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **1032.**

Disposizioni complementari per la regolazione di rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.), Società per azioni con sede legale in Roma, fino alla concorrenza di lire tre miliardi seicento milioni.

Al pagamento sarà provveduto imputando il relativo importo in parziale compensazione della maggiore somma risultante a credito del Ministero delle finanze (Demanio dello Stato) in virtù della convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C. ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948.

Le operazioni di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita iscrizione alla entrata ed alla spesa del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Per la residua somma dovuta dall'A.N.I.C. in virtù della convenzione indicata nel secondo comma dell'articolo precedente, il Ministro per le finanze potrà accettare in pagamento, fino alla concorrenza di lire due miliardi, anche obbligazioni di pari importo emesse dalla Società stessa ai termini di legge.

Art. 3.

Per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi che saranno assunti dall'A.N.I.C., con la convenzione predetta, il Ministro per le finanze è autorizzato ad accettare quelle garanzie che, a suo giudizio, anche in deroga alle vigenti disposizioni, saranno ritenute idonee tenuto conto dei fini che, nell'interesse nazionale, si intendono raggiungere.

Art. 4.

La convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C., di cui al decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, è soggetta alla imposta fissa di registro ed ipotecaria nella misura di lire mille ciascuna.

Art. 5.

I mutui di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, possono essere accordati anche a società concessionarie delle Aziende patrimoniali dello Stato.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, per le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1033.

Disposizioni aggiuntive alle norme sulla riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni vigenti, i professori universitari, già dispensati o comunque allontanati dal servizio in dipendenza di motivi politici o razziali, sono riassunti nei ruoli universitari ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, nn. 255 e 264 (art. 5), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, anche se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano in possesso del requisito della cittadinanza italiana, semprechè nello Stato, la cui cittadinanza essi hanno assunto, i cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle università e negli istituti d'istruzione universitaria.

Alla riammissione in servizio di cui al presente articolo si procede entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sempre che gli interessati ne facciano richiesta entro il detto termine.

Per la decorrenza degli effetti economici della riassunzione si applica il comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880.

Art. 2.

I professori universitari riammessi in servizio ai sensi dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, e successive modificazioni, i quali, trovandosi all'estero all'atto della reintegrazione nei ruoli universitari, non abbiano potuto riprendere il proprio insegnamento in Italia, sono considerati in servizio all'estero, senza alcuna speciale indennità oltre gli emolumenti loro spettanti quali professori universitari di ruolo.

Nella posizione di cui al precedente comma, i professori medesimi non potranno, comunque, permanere oltre l'anno dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, i professori che non abbiano riassunto effettivo servizio nell'università in cui sono titolari, sono collocati a riposo ed ammessi al trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai professori riassunti nei ruoli universitari in virtù del precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1034.

Valutazione del servizio di insegnamento elementare e medio per i concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole e corsi di avviamento professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 2 del regio decreto 17 settembre 1936, n. 1798, è abrogato.

Art. 2.

Agli articoli 65 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, 51 del regolamento 27 gennaio 1933, n. 153 e 57 del regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, concernenti i concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio, è sostituito il seguente:

« I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Fra i titoli è computabile il servizio di insegnamento, di ruolo o non di ruolo, prestato negli istituti o scuole di istruzione media governativi o pareggiati e nelle scuole elementari dello Stato.

Per la valutazione del servizio non di ruolo è necessario che l'insegnante abbia tenuto l'incarico o la supplenza per l'intero anno scolastico.

E' altresì computabile il servizio di insegnamento prestato, per l'intero anno scolastico, negli istituti o scuole di istruzione media, od elementare, cui sia stato concesso il riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami.

Il servizio d'insegnamento elementare, come sopra prestato, e per un massimo di dieci anni, è valutato in ragione della metà del servizio d'insegnamento medio: sono valutati soltanto gli anni di servizio prestati dopo il compimento del 22° anno di età.

Le pubblicazioni, che la commissione giudichi di valore negativo, e i servizi non lodevoli sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica anche agli effetti dei concorsi le cui prove orali non abbiano avuto ancora inizio. A questo fine, con ordinanza ministeriale, saranno sospesi gli esami orali dei concorsi in atto e sarà prefisso il termine entro il quale gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1948, n. 1035.

Aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa nella Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la terza applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa nella Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la terza applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate, per ciascuna categoria e grado, come segue:

CATEGORIA	Capi 1ª cl.	Capi 2ª cl.	Capi 3ª cl.	2° Capi	Totale
Nocchieri	17	18	11	24	70
Segnalatori	44	18	19	114	195
Cannonieri P	50	14	27	57	148
Cannonieri P S	—	3	76	267	346
Cannonieri S T	—	1	4	31	36
Cannonieri T	—	—	6	29	35
Cannonieri P M	—	1	4	68	73
Cannonieri Arm.	14	7	23	62	106
Cannonieri Art.	7	10	6	39	62
Elettricisti	43	15	13	26	97
S. D. T.	2	5	11	48	66
I. E. F.	12	4	8	2	26
Aiutanti	3	—	16	5	24
Carpentieri	11	5	20	40	76
Radiotelegrafisti	66	3	18	47	134
Siluristi	36	11	11	29	87
Torpedinieri	19	4	3	12	38
Palombari	—	2	1	2	5
Meccanici	75	32	25	49	181
Motoristi navali	7	16	15	25	63
Furieri O	31	23	31	50	135
Furieri S	3	3	1	88	95
Infermieri	18	14	27	75	134
Musicanti	4	14	22	29	69
Portuali	4	4	23	102	133
TOTALE					2.434

Art. 2.

I collocamenti a riposo, o le dispense dal servizio previsti dal presente decreto, devono essere disposti con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1948.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1948

EINAUDI

PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 202. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli *impiegati dell'industria per la provincia di Chieti.*

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e successive disposizioni modificative;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Chieti è ricostituita come segue:

Pempinelli Costantino, Di Gregorio Guerino e Marcantonio Aldo: in rappresentanza degli industriali;

Raiani Vinicio, Contini Gaetano e Cocco Mario: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 19 luglio 1948

(3528) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1948.

Inefficacia giuridica di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana relative all'automezzo targato 63861 - Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che con proprio decreto in data 30 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 6 ottobre 1945, venivano invalidate, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'interno caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca;

Considerato che il giorno 8 maggio 1944, verso le ore 14,30, l'autovettura Fiat 1100 targata 63861-Roma dell'Autocentro di polizia, condotta da certo Novacco, in Roma, in piazza San Bernardo veniva a collisione con un autobus dell'Azienda Tranvia ed Autobus del comune di Roma, distinto col n. 1079 e che detta Azienda, con atto in data 8 novembre 1944, citava in giudizio il Ministero dell'interno per il risarcimento dei danni per l'investimento di cui sopra e per rilevare l'A.T.A.C. da ogni eventuale richiesta di danni che potesse essere fatta da terzi rimasti danneggiati nell'incidente di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di emettere apposito provvedimento che confermi che col decreto Ministeriale 30 settembre 1945 su citato, s'intendevano invalidare anche le disposizioni emanate dagli organi della repubblica sociale italiana per la circolazione dell'automezzo targato 63861-Roma che risulta aver sempre circolato, durante l'occupazione tedesca, nell'esclusivo interesse della repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio emanate, sotto qualsiasi forma, da organi della repubblica sociale italiana relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione dell'automezzo targato 63861-Roma anche se in dotazione ad organi diversi da quelli ordinari di pubblica sicurezza.

Roma, addì 20 luglio 1948

(3564) *Il Ministro*: SCELBA

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 giugno 1948.

Proroga della gestione commissariale per l'amministrazione provvisoria del comune di Montenero Valcocchiara (Campobasso).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1948, venne sciolto il Consiglio comunale di Montenero Valcocchiara e venne nominato commissario straordinario del Comune il sig. Mario Calabrese, segretario del comune di Forlì del Sannio.

L'Amministrazione dell'ente venne sciolta ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per gravi irregolarità commesse e violazione di obblighi imposti per legge, malgrado che l'Amministrazione medesima fosse stata più volte richiamata, con esito però negativo, all'osservanza di essi.

Il commissario straordinario succeduto alla disciolta Amministrazione, oltre che ad assicurare l'ordinario funzionamento dei servizi comunali ha dovuto affrontare un duplice compito: eliminare le irregolarità commesse e risollevare, altresì, la civica azienda dallo stato di disordine e di abbandono in cui essa versava, allo scopo di avviarla verso un assetto amministrativo e finanziario rispondente e conforme alle prescrizioni di legge e ai desideri della popolazione.

Tale compito il commissario predetto non è stato in grado di esaurire entro il termine prescritto, sia per la complessità di esso e le difficoltà incontrate nel realizzarlo e sia per aver dovuto attendere, anche nella veste di segretario comunale del limitrofo comune di Forlì del Sannio, agli adempimenti per lo svolgimento delle elezioni politiche dell'aprile scorso.

E poichè si ravvisa la necessità che l'assetto di tutti i servizi comunali venga completato, con la dovuta urgenza e nella maniera più soddisfacente, dal commissario straordinario, e ciò anche per agevolare il compito dell'Amministrazione che risulterà eletta dalla prossima convocazione dei comizi elettorali, è necessario che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi, ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico sopraindicato.

A ciò può provvedersi con proprio decreto, giusta il disposto dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, numero 530.

Campobasso, addì 22 giugno 1948

Il prefetto: RIVELLA

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto in data 15 marzo 1948 con il quale il Capo dello Stato sciolse il Consiglio comunale di Montenero Valcocchiara e nominò commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune il segretario comunale sig. Calabrese Mario;

Ritenuta la necessità, per le ragioni esposte nella relazione allegata al presente decreto, che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta anche la opportunità e la necessità che venga provveduto alla sostituzione del commissario Calabrese Mario affinchè lo stesso possa essere restituito completamente ai servizi di istituto del comune di Forlì del Sannio presso il quale presta servizio in qualità di segretario comunale;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale per l'amministrazione provvisoria del comune di Montenero Valcocchiara è prorogata di mesi tre.

E' nominato commissario straordinario in sostituzione del segretario comunale Calabrese Mario il signor Miraldi Pietro di Nicola.

Campobasso, addì 22 giugno 1948

(3555) *Il prefetto*: RIVELLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Cannobbio Antonio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 293 decisioni N. 242/946 registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 14 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cannobbio Antonio fu Domenico e fu Parodi Aurelia, nato a Sestri il 12 aprile 1893 e residente a Genova-Sestri, via Arrivabene n. 1/11, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Cannobio Antonio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 luglio 1948

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3415)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di scienze delle finanze e diritto finanziario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3661)

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare domanda direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3662)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Perugia a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Perugia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5081 del 20 maggio 1948; importo L. 8.462.000.

(3554)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 377, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pescia (Pistoia) di un mutuo di L. 997.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3591)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 383, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monza (Milano) di un mutuo di L. 10.356.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3592)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) di un mutuo di L. 1.778.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3593)

Sanatoria accordata all'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani, con sede in Firenze, all'acquisto e possesso di alcuni immobili.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1948, è stata accordata, in via di sanatoria, all'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani, con sede in Firenze, l'autorizzazione all'acquisto e possesso dei seguenti immobili:

1) un'area fabbricabile in Roma, posta in angolo tra la via Cavour e lo scalone di San Francesco da Paola, alienata dai coniugi Angela Tettamanti e Gioacchino Carabba, per il prezzo di L. 85.000;

2) un fabbricato in Roma, posto al viale Angelico, civici numeri 62 a 70, alienato dai fratelli Luigi e Giuseppe Andreuzzi, per il prezzo di L. 2.500.000;

3) un fabbricato ed annessi in Roma, posto alla via Tuscolana, numeri civici 366, 368 e 370, alienato dai signori Paola Majnoni D'Intignano vedova Pecori Giraldi e Luigi Pecori Giraldi, per il prezzo di L. 2.190.000 ;

4) un fabbricato in Roma, posto alla via Bartolomeo Bossi, 8, alienato dal sig. Angelo Di Nola, per il prezzo di L. 2.500.000;

5) il palazzo Vegni ed annessi in Firenze, posto in via S. Nicolò, numeri civici 89, 91, 93, alienato dall'Istituto agrario Vegni, per il prezzo di L. 427.000.

(3553)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51, e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

Ditta G.G. Pavella, Pieve di Cadore (Belluno):
marca e tipo: Fiat 1500; n. di motore: 029831; n. di telaio 029969;

Stagni Amedeo, Pieve di Cadore (Belluno):
marca e tipo: Lancia Augusta; n. di motore: 88-10868; n. di telaio: 31-9928;

Impresa costruzioni ing. Guido Lambertini, via Saragossa 81 (Bologna):
marca e tipo: Saurer; n. di motore: T.5306; n. di telaio: 5056;
marca e tipo: Lancia Ardea; n. di motore: 5210; n. di telaio 250-4639;
marca e tipo: Saurer; n. di motore: T.2079; n. di telaio: 4-B 5797;
marca e tipo: Bertoia; n. di telaio: 1970;
marca e tipo: Adige; n. di telaio: LL/8-4366;

Nucciarelli Alberto, via Magna Grecia 84, Roma:
marca e tipo: Fiat 1100; n. di motore: 108C-231651; n. di telaio: 508C-229698;
marca e tipo: Fiat 634N; n. di motore: 82962; n. di telaio 008064;
marca e tipo: Fiat 634 N; n. di motore: 010895; n. di telaio: 008920;
marca e tipo: Fiat 634 N; n. di motore: 002610; n. di telaio 81578 (d'uff.);
marca e tipo: Fiat 634 N; n. di motore: 007995; n. di telaio: 006710;

Fersuoch Abele, Cortina d'Ampezzo (Belluno):
marca e tipo: Gilera; n. di motore: 241860; n. di telaio: 241860.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione senza che nessuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà l'eliminazione della riserva ai fini amministrativi.

(3663)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola produzione e lavoro, con sede in Licata e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 maggio 1948, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola produzione e lavoro, con sede in Licata ed è stato nominato commissario l'avv. Vincenzo Bellavia.

(3530)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Casciano Val di Pesa (Firenze)

I fondi siti nel comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze), dell'estensione di ettari 302, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, dal borro dell'Ermellino, sentiero dei poderi « La Querciola »-torrente Vingone fino al confine dei comuni Scandicci-San Casciano Val di Pesa. Detto confine fino all'incrocio della via Volterrana, attraversando il bosco « Poggio Issi » strada delle Cave;

ad est, dalla località Cave, scendendo in direzione sud, fino al borro Tramonti a circa 300 metri dalla confluenza col fiume Greve;

a sud, risalendo il borro Tramonti ed il confine dei comuni di Impruneta-S. Casciano, fino al bivio via « La Romola » via Volterrana da qui, in direzione sud-ovest, via Volterrana fino al bivio con la strada vecchia omonima dalla cappella di Chiesanuova, tutta la strada vecchia Volterrana fino al ponte Quattro Metri da qui tutta la via Volterrana fino a 250 m. circa dalla località « La Malpensata »;

ad ovest, dalla via Volterrana, in direzione nord, lungo i confini delle proprietà Ciolli, Bini, Ceccherini, fino a Villa Ceccherini. Da qui strada ex Volterrana fino al confine del comune di S. Casciano con quello di Scandicci. Detto confine fino al borro dell'Ermellino detto borro fino al sentiero dei poderi denominati « La Querciola ».

(3466)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di S. Stefano Belbo (Cuneo)

I fondi siti nel comune di S. Stefano Belbo (Cuneo) della estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a sud, a partire dalla cascina Bossolasca, la strada comunale dei Robini, la strada provinciale Canelli-S. Stefano-Cossano B. fino al ponte sul rio Taschetto;

ad est, dalla cascina Bossolasca si risale il rio omonimo fino al Casotto sulla dorsale, indi per il canalone sotto il Casotto si discende al ritano Rocchea;

a nord, il ritano Rocchea fino alla sua testata;

ad ovest, testata del ritano Rocchea, strada comunale di S. Grato fino alla cascina Resiet, indi la carrareccia detta dei boschi fino alla regione Ciapele, poi la carrareccia delle Ciapele che dopo circa 100 metri si abbandona per girare attorno alla proprietà Amerio Agostino, poi nuovamente la carrareccia suddetta, indi la strada che scende al rio Taschetto e di qui la strada comunale di S. Grato fino allo sbocco sullo stradale provinciale al ponte sul rio Taschetto.

(3467)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castione Baratti, comune di Neviano Arduini (Parma)

I fondi denominati Castione Baratti, siti nel comune di Neviano Arduini (Parma), della estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a sud, strada comunale che partendo dal caseificio di Castione sale alla Costa fino a casa Quintavalla;

ad ovest, crinale del colle che da casa Quintavalla, passando sopra Trinzola, arriva a Monte Nero;

a nord, da Monte Nero alla strada provinciale fino a Case Piane;

ad est, strada provinciale da Case Piane fino a Castione.

(3512)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Calestano (Parma)

I fondi siti nel comune di Calestano (Parma), della estensione di ettari 335, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, ponte sul Baganza, mulattiera per monte Croce e strada comunale di Vigolone;

ad ovest, confine con il comune di Terenzo;

a sud, costa Garbagnana, mulattiera che dalla strada provinciale conduce a Vigolone e costa del Castello di Vigolone fino al rio Spigone;

ad est, rio Spigone, strada vicinale per la Brugnara e poi ancora rio Spigone.

(3570)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Ferrai Luigi fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 2 — Rendita L. 55.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2170 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Speciale Atanasio fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 939 — Data: 18 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Allemand Arturo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10609 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Galeasso Rina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1645 — Data: 1° settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Caldera Stefano fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione: Capitale L. 281.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9785 — Data: 20 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Spinelli Alessandro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 272.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2576 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Banca popolare di Novara sede di Roma — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 21.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15035 — Data: 8 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Monteverde Adelina fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 885.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 597 — Data: 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Careddu Dosso fu Gio. Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 10 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Casalboni Maria fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902), nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Memmo Augusto di Nicola — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950), nominativi 3 — Capitale L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data: 27 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Bocco Giuseppina — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 4 % (1943) — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 luglio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3636)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 luglio 1948 - N. 139

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,25
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	50,75
Id. 5 % 1935	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	68,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,425
Id. 5 % 1936	89,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,70
Id. 5 % convertiti 1951	99,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di S. Elpidio a Mare, con sede nel comune di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 agosto 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di S. Elpidio a Mare, con sede nel comune di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopra citato decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 7 maggio 1947, con il quale il comm. dott. Coriolano Belloni è stato nominato commissario liquidatore della cennata Cassa;

Considerato che il dott. Belloni ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il dott. rag. Alessandro Palazzi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di S. Elpidio a Mare, avente sede nel comune di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), in sostituzione del comm. dott. Coriolano Belloni, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1948

Il vice direttore generale della Banca d'Italia
FORMENTINI

(3571)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a duecentotrentuno posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive aggiunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1577, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che prevede l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 11 luglio 1948, n. 18671/12106-2-4-72/1/3.1 che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

Ai termini dell'art. 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, è indetto un concorso per esami a duecentotrentuno posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* nell'Amministrazione civile dell'interno.

Al concorso possono partecipare:

a) i dipendenti di ruolo ed il personale impiegatizio non di ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno;

b) il personale di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni che presti servizio presso l'Amministrazione dell'interno;

c) il personale di ruolo e quello impiegatizio non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, non in servizio presso l'Amministrazione dell'interno.

Il personale, di cui alla lettera *c*), potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

I concorrenti dovranno aver prestato servizio presso l'Amministrazione statale da almeno un anno alla data del bando di concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno pervenire, a mezzo degli uffici presso i quali i concorrenti prestano servizio, alla prefettura della provincia in cui risiedono entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Non è previsto alcun limite massimo di età per l'ammissione al concorso, eccezione fatta per i militari e per gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati, per i quali vigono le norme ordinarie.

2. — Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. — Certificato generale su carta da bollo, del casellario giudiziario.

5. — Certificato, su carta da bollo, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

7. — Copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare e del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra); in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, debitamente legalizzato.

8. — Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

9. — Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

10. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munito della prescritta marca da bollo, debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

11. — Stato di servizio civile per il personale non di ruolo.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 9 e 10 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine, di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro 30 giorni della scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami, per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C*) dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) *a*) nozioni di storia civile d'Italia, dal 1815;
b) nozioni di storia letteraria italiana;
c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) prova pratica di dattilografia;

4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), lettere *a*) e *b*); la prova orale verterà sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4).

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C*) dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1948

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1948
Registro Interno n. 19, *foglio n.* 187. — VILLA

(3583)

Concorso per titoli a ottantaquattro posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive aggiunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visti i regi decreti 28 novembre 1933, n. 1554, e 5 settembre 1938, n. 1514;

Vista la legge 23 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945 n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945. n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che prevede l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 11 luglio 1948, n. 18671/12106-2-4-72/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso:

Decreta:

Art. 1.

Ai termini dell'art. 5 del decreto legislativo 3 maggio 1946, n. 455, è indetto un concorso per titoli a ottantaquattro posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Al concorso può partecipare:

a) il personale non di ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno;

b) il personale di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni, che presti servizio presso l'Amministrazione dell'interno;

c) il personale di ruolo e quello non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, non in servizio presso l'Amministrazione dell'interno.

Il personale di cui alla lettera *c*), potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

I concorrenti dovranno aver prestato servizio presso l'Amministrazione statale da almeno un anno alla data del bando di concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza delle scuole elementari o copia autenticata del medesimo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno pervenire, a mezzo degli uffici presso i quali i concorrenti prestano servizio, alla prefettura della provincia in cui risiedono entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Non è previsto alcun limite massimo di età per l'ammissione al concorso, eccezione fatta per i militari e per gli appartenenti ai corpi organizzati militarmente, per i quali vigono le norme ordinarie.

2. — Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, se impediscano il possesso.

4. — Certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario.

5. — Certificato, su carta da bollo, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

7. — Copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra); in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri,

con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, debitamente legalizzato.

8. — Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

9. — Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

10. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munito della prescritta marca da bollo, debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

11. — Stato di servizio civile per il personale non di ruolo.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 9 e 10 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi e quelli che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine, di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 30 giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta: da un vice prefetto in servizio al Ministero (o con funzioni di ispettore generale), presidente, da un funzionario di gruppo *A* e da un funzionario di gruppo *B*) di grado 6° o 7°.

Un funzionario di gruppo *A*) o *B*) disimpegnerà presso la Commissione le funzioni di segretario.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli idonei.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti, dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nella Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 13.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1948

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1948
Registro Interno, n. 19, *foglio n.* 185. — VILLA

(3584)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per titoli ed esame a tre posti di primo segretario (grado 9°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1936 registro n. 3 Finanze foglio n. 246, recante norme per l'assunzione ed il trattamento del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visto il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584 e il decreto Ministeriale 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti nella guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a tre posti di primo segretario (grado 9°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli impiegati di gruppo *A* del ruolo a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, in servizio al Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla data dell'8 maggio 1948, i quali siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in ingegneria ed abbiano maturato un'anzianità di servizio di dodici anni nel gruppo *A* del predetto ruolo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale.

Alla domanda deve essere allegato l'originale o copia autenticata del diploma di laurea di cui all'articolo precedente e i documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza.

Alla domanda potranno essere uniti, altresì, quei titoli che l'aspirante riterrà di produrre per la eventuale valutazione ai fini del concorso, nonchè un elenco dei titoli già prodotti durante la carriera.

Art. 4.

L'esame consisterà in una prova scritta su materia concernente i problemi di lavoro sotto l'aspetto economico, giuridico e sociale, ed in una prova orale che verterà sulle seguenti materie

a) diritto del lavoro;
b) diritto amministrativo;
c) economia politica.

Art. 5.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prova.

Essi dovranno presentarsi all'esame muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;
b) di due funzionari di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6°;
c) di un magistrato della Corte dei conti.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di ruolo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore all'8°.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale e di quelli attribuiti ai titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito saranno ossservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 9.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopra indicato, entro il prefisso termine di trenta giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova orale, alla quale, in difetto, gli aspiranti non potranno essere ammessi.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312..

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tale loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, relasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 299. — LA MICELA

(3642)

Concorso per titoli ed esame ad un posto di vice coadiutore (grado 10°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923 n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1936, registro n. 3 Finanze, foglio n. 246, recante norme per l'assunzione ed il trattamento del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 16 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti nella guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a un posto di vice coadiutore (grado 10°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli impiegati di gruppo *B* del ruolo a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, in servizio al Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla data dell'8 maggio 1948, i quali siano in possesso del diploma di licenza da scuola media superiore ed abbiano maturato un'anzianità di servizio di otto anni nel gruppo *B* del predetto ruolo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

rt. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale.

Alla domanda deve essere allegato l'originale o copia autenticata del diploma di licenza di cui all'articolo precedente e i documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza.

Alla domanda potranno essere uniti, altresì, quei titoli che l'aspirante riterrà di produrre per la eventuale valutazione ai fini del concorso, nonchè un elenco dei titoli già prodotti durante la carriera.

Art. 4.

L'esame consisterà in una prova scritta su materia concernente l'ordinamento amministrativo e la legislazione del lavoro ed in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

a) nozioni di legislazione del lavoro;

b) ordinamento amministrativo;

c) nozioni di economia politica;

d) nozioni di ragioneria e computisteria e di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prova.

Essi dovranno presentarsi all'esame muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre funzionari di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui due di grado non inferiore al 6° ed uno di grado non inferiore al 7°.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di ruolo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore all'8°.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale e di quelli attribuiti ai titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente le graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 9.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopra indicato, entro il prefisso termine di trenta giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova orale, alla quale, in difetto, gli aspiranti non potranno essere ammessi.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tale loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con la

esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure, con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 300. — LA MICELA

(3643)

Concorso per titoli ed esame a tre posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1936, registro n. 3 Finanze, foglio n. 246, recante norme per l'assunzione ed il trattamento del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti nella guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli impiegati di gruppo *C* del ruolo a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, in servizio al Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla data dell'8 maggio 1948, i quali siano in possesso della licenza di scuola media inferiore ed abbiano maturato una anzianità di servizio di sei anni nel gruppo *C* del predetto ruolo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale.

Alla domanda deve essere allegato l'originale o copia autenticata del diploma di licenza di cui all'articolo precedente e i documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza.

Alla domanda potranno essere uniti, altresì, quei titoli che l'aspirante riterrà di produrre per l'eventuale valutazione ai fini del concorso, nonchè un elenco dei titoli già prodotti durante la carriera.

Art. 4.

L'esame consisterà:

a) in una prova scritta di composizione in lingua italiana;

b) in una prova orale che verterà sul seguente programma:

elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica;

nozioni elementari di ordinamento amministrativo;

nozioni di geografia fisica dell'Italia;

c) una prova pratica facoltativa di dattilografia e stenografia.

Art. 5.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prova.

Essi dovranno presentarsi all'esame muniti di carta d'identità o di altro documento d'identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 5°, presidente;

b) di due funzionari di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 7°.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di ruolo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di cinque ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Per la prova pratica di dattilografia e stenografia, la Commissione provvederà a comunicarne la durata prima dell'inizio della prova stessa.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

Per la prova facoltativa superata, il candidato otterrà punti 0,50 per la dattilografia e punti 0,50 per la stenografia.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, nonchè in quella pratica eventualmente sostenuta, e di quelli attribuiti ai titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 9.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopra indicato, entro il prefisso termine di trenta giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova orale, alla quale, in difetto, gli aspiranti non potranno essere ammessi.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento, debbono provare tale loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 298. — LA MICELA

(3644)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per esami a ventinove posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo del personale degli Uffici provinciali industria e commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito con modificazioni nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa, ora Uffici provinciali industria e commercio;

Visto il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, col quale alle tabelle organiche del cessato Ministero delle corporazioni, ora dell'industria e del commercio, sono stati aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni ora Uffici provinciali industria e commercio, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 settembre 1944, n. 315, che abolisce i Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni ed istituisce le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli Uffici provinciali industria e commercio;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1947, registro n. 8, foglio n. 375, col quale è stato bandito un concorso per esami per ventinove posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo predetto;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1947, registro n. 9, foglio n. 168, col quale è stato prorogato di giorni sessanta il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo;

Vista la relazione presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 25 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 2, foglio n. 184;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso per esami a ventinove posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo del personale degli Uffici provinciali industria e commercio:

1) dott. Russo Francesco	con punti	15,58
2) dott. Marchiori Silvio	»	15,33
3) dott. Galantino Teodoro	»	14,67
4) dott. Bandottini Pierfrancesco	»	14,33

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1948
Registro n. 1, *foglio n.* 73. — BRUNO

(3664)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.